

Héctor Franceschi – Miguel A. Ortiz
(a cura di)

IUS ET MATRIMONIUM III

Temi di diritto matrimoniale
e processuale canonico

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 30

EDUSC

Prima edizione 2020

In copertina:

Marc Chagall, Birthday, Museum of Modern Art, New York

Grafica

Liliana Agostinelli

Impaginazione

Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2_ε)

© Copyright 2020 – ESC s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-905-9

INDICE

LE MOLTEPLICI COMPETENZE DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA NELLA CHIESA

S.EM.R. DOMINIQUE CARD. MAMBERTI

1. Molte competenze, un solo Tribunale..... 16
2. La giurisprudenza della Segnatura Apostolica..... 19
3. L'accessibilità della Segnatura Apostolica 21
4. Conclusione..... 23

IL FONDAMENTO ANTROPOLOGICO-GIURIDICO DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

1. Delimitazione del tema..... 25
2. Perché è problematica la comprensione attuale
dell'indissolubilità del matrimonio?..... 27
3. L'indissolubilità nell'ambito della comprensione
della dimensione di giustizia inerente al matrimonio
come una sola carne..... 35
4. A modo di conclusione..... 45

DUALITÀ ORIGINARIA E RECIPROCIÀ FRA UOMO E DONNA COME FONDAMENTO DEL MATRIMONIO

ANTONIO MALO

1. La dualità uomo e donna è originaria 48
2. La dualità uomo-donna riguarda la condizione sessuata
e non solo la sessualità 51
3. La reciprocità della condizione sessuata: desiderio e dono..... 56
4. Il matrimonio come bene relazionale 59

INDICE

5. La generatività della relazione coniugale	63
6. Conclusione	66

IMMATURITÀ PSICO-AFFETTIVA E MATRIMONIO SACRAMENTO ALLA PROVA DELL'ETÀ POSTMODERNA

GIACOMO BERTOLINI

1. Introduzione	69
2. Il concetto di immaturità affettiva e psico-affettiva	74
3. Critica ai criteri probatori della immaturità psico-affettiva	84
3.1. Criterio estrinseco di valutazione antropologica della perizia	85
3.2. Criteri intrinseci: soggettivo-clinico e oggettivo-normativo	88
4. Valutazione "realista" del consenso storicamente prestato da un soggetto immaturo	95
5. Immaturità nell'età postmoderna	99
6. Dimensione probatoria: utilizzo congiunto dei criteri dell'incapacità e della simulazione	113

IL DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITÀ COME CAUSA DI SIMULAZIONE E INCAPACITÀ

MARCO QUINTILIANI

1. Storia e significato	119
2. Chi è e come rintracciare il narcisista: "diagnosi"	121
2.1. Diagnosi dimensionale, psicodiagnosi e psicopatologia ...	121
2.2. Il sistema diagnostico dimensionale del DSM V	126
3. I tratti diagnostici	128
4. Stili relazionali	131
5. Il caso degli adolescenti superdotati	132
6. I casi di narcisismo maligno	134
7. Collusioni moderne: Narcisismo vs. Borderline. L'irresistibile attrazione tra narcisista e borderline	134
8. Bibliografia	136

INDICE

LA RELAZIONE TRA INCAPACITÀ ED ESCLUSIONE
NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

HÉCTOR FRANCESCHI

1.	Introduzione	139
2.	Presentazione della giurisprudenza rotale più recente nelle cause riguardanti sia l'incapacità che la simulazione	141
2.1.	Le sentenze del 2009 (volume CI pubblicato nel 2016).....	142
2.2.	Le sentenze del 2010 (volume CII pubblicato nel 2017)....	146
2.3.	Le sentenze del 2011 (volume CIII pubblicato nel 2018) ...	151
2.4.	Le sentenze del 2012 (volume CIV pubblicato nel 2019) ...	154
3.	La compatibilità o meno tra incapacità e simulazione nelle cause matrimoniali nella giurisprudenza recente.....	156
4.	Breve cenno alla dottrina recente sull'incompatibilità tra incapacità e simulazione	164
5.	Proposte per una soluzione realistica	171

TRA *ERROR QUALITATIS* E CONDIZIONE IMPLICITA

ANDREA D'AURIA

1.	Errore e condizione	177
2.	Antecedenti storici	178
3.	Il can. 1097 § 2	183
4.	La prova dell'errore sulla qualità	188
5.	La condizione impropria	190
6.	La prova nella condizione	192
7.	Errore sulla qualità e condizione implicita.....	196
8.	Atto posto per ignoranza o errore: il can. 126.....	200
9.	Digressione	204
10.	Il can. 126 e la disciplina matrimoniale	211
11.	Errore sulla qualità e condizione implicita sono riconducibili ad un'unica categoria?	213
12.	Alcuni dati giurisprudenziali.....	221
13.	Qualche considerazione conclusiva.....	224

INDICE

L'ESCLUSIONE DEL *BONUM PROLIS*
TRA PRINCIPI TEORICI E CASI PRATICI
FRANCESCO CATOZZELLA

1.	Introduzione	229
2.	Il fondamento dell'esclusione del <i>bonum prolis</i>	231
3.	Lo <i>ius ad actus coniugales</i>	237
4.	La distinzione tra <i>ius</i> ed <i>exercitium iuris</i>	243
5.	Le tradizionali presunzioni giurisprudenziali	248
6.	La procreazione responsabile e alcuni casi particolari	259
7.	L'esclusione della prole nelle ipotesi di ricorso alla fecondazione artificiale	266
8.	Questioni relative alla prova	271
	8.1. Il comportamento nella vita intima	273
	8.2. L'aborto procurato durante la vita coniugale	276
	8.3. La prova della simulazione in caso di nascita di prole	278
9.	Conclusione	281

I PRINCIPI DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE
MASSIMO DEL POZZO

1.	Un diritto per principi, senza trascurare le regole	283
2.	I principi strutturanti del modello ecclesiale	289
3.	I criteri delineati dalla riforma	296
4.	Una sommaria analisi statistica della situazione in atto	301
5.	Alcune difficoltà o punti problematici	305
	5.1. Questioni relative all'assetto dei tribunali	306
	5.2. Questioni relative alla disciplina dell'appello	309
	5.3. Questioni relative all'impostazione del 'processus brevior'	314
6.	Alcune acquisizioni condivise	319
	6.1. Acquisizioni sull'organizzazione dei tribunali	320
	6.2. Acquisizioni sul regime dell'appello	321
	6.3. Acquisizioni sulle caratteristiche del 'processus brevior'	322
7.	Il primato e le esigenze della coscienza del giudice	324

I TITOLI DI COMPETENZA DEL PROCESSO DI NULLITÀ DI MATRIMONIO
E IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ: STUDIO STORICO-ESEGETICO
DEL CAN. 1672

DAVIDE SALVATORI

1. Premessa: elementi essenziali del *processo sommario* di nullità di matrimonio secondo il diritto medievale..... 333
2. I titoli di competenza secondo il processo sommario di nullità di matrimonio: lo *status quaestionis* del processo nel secolo XX. 337
3. I titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio nella *mens* della commissione di codificazione del codice del 1917..... 343
 - 3.1. Gli schemi dei Consultori Noval e Many..... 343
 - 3.2. Le osservazioni della Commissione e gli schemi intermedi del *De iudiciis ecclesiasticis*, in seguito *De tribunalium ecclesiasticorum ordinatione* (Schemi 1907-1909)..... 346
 - 3.3. Le osservazioni della Commissione e gli schemi intermedi del *De processibus matrimonialibus*..... 350
 - 3.4. Sguardo di sintesi sul lavoro della Commissione..... 355
4. Il Codice del 1917, le interpretazioni autentiche e le indicazioni delle Congregazioni romane sul foro competente 357
 - 4.1. Il Testo del Codice del 1917..... 357
 - 4.2. Le interpretazioni autentiche sui titoli di competenza..... 359
 - 4.3. L'azione introdotta dal Promotore di Giustizia e il foro competente 360
 - 4.4. L'Istruzione del 1929 sul foro del quasi-domicilio 364
 - 4.5. Due decisioni dissimili su una fattispecie simile: il domicilio legale della parte convenuta 365
5. L'istruzione *Provida Mater*: i titoli di competenza secondo il can. 1964 e il foro del promotore di giustizia secondo il can. 1971 § 1, n. 2..... 367
 - 5.1. La ricezione dei titoli di competenza secondo il can. 1964. 369
 - 5.2. Il foro del Promotore di giustizia secondo il can. 1971 § 1, n. 2 370
6. Strumentalizzazione del *forum urbis* come *forum mariti* o come *forum actoris* 373

INDICE

7. Il dibattito conciliare e post-conciliare: la promulgazione del M.P. *Causas Matrimoniales* e le norme speciali emanate per alcune conferenze episcopali 375
 - 7.1. Il pensiero dei padri conciliari circa la riforma del processo matrimoniale e i Sinodi dei Vescovi del 1967 e del 1980 ... 375
 - 7.2. Le Norme speciali concesse ad alcune Conferenze Episcopali 381
 - 7.3. Le novità introdotte dal m. p. *Causas matrimoniales* circa il foro competente 384
8. La soluzione del codice del 1983 circa i titoli di competenza... 387
 - 8.1. I lavori presso la Commissione di codificazione..... 387
 - 8.2. Il Codice promulgato, le interpretazioni autentiche, le dichiarazioni della Segnatura Apostolica e le determinazioni della *Dignitas connubii* 394
9. Le novità apportate dal m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* 400
 - 9.1. Il contesto immediato antecedente al m. p. (il Sinodo dei Vescovi del 2014), l’influsso sulla gestazione e la prima eco dopo la promulgazione (il Sinodo dei Vescovi del 2015)..... 400
 - 9.2. I titoli di competenza nel novellato processo di nullità di matrimonio secondo il m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*: ritorno alla semplicità delle procedure 405
 - 9.3. I titoli di competenza e la responsabilità del Vicario giudiziale: le ragioni di una normativa più semplice e agile per rendere più vicino il Tribunale ecclesiastico.... 407
10. Principio di prossimità e titoli di competenza: tentativo di sintesi mediante l’esegesi delle norme 410
11. Osservazioni conclusive: continuità e non discontinuità 418

IL RUOLO DEL VICARIO GIUDIZIALE

MASSIMO MINGARDI

1. I passi introduttivi di una causa di nullità del matrimonio 424
2. Quale vicario giudiziale è competente? 428
3. L’intervento del difensore del vincolo 439
4. La scelta della via processuale..... 443

INDICE

5. Possibilità di ricorso contro il decreto di scelta della via processuale..... 446
6. Pubblicazione della sentenza e passi successivi..... 450
7. Un accenno di conclusione 452

L'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

PAOLO BIANCHI

<i>Premessa</i>	453
1. Querela di Nullità.....	454
L'evoluzione storica	454
La ratio dell'istituto della querela di nullità	454
L'inquadramento sistematico o dogmatico.....	455
Sui motivi di nullità insanabile.....	455
Sui motivi di nullità sanabile.....	458
La giurisprudenza rotale	459
Cenni sulla procedura	460
La retractatio sententiae da parte del giudice: alcuni cenni	461
Un nuovo motivo di nullità insanabile?.....	462
Alcune particolarità procedurali conseguenti alla riforma del 2015	464
2. Appello	465
L'importanza della conferma della possibilità di appellare.....	465
Appellare può essere un dovere morale e giuridico	466
La necessità di una adeguata attenzione al corretto computo dei termini.....	469
La debita notifica alle parti è una garanzia del diritto di appello.....	471
La discussione circa la perentorietà dei termini di appello anche per le decisioni negative (e cenni quanto alla possibilità di conferma per decreto delle decisioni negative).	472
Quale difensore del vincolo prosegue l'appello.....	478
Quale difensore del vincolo può rinunciare all'appello	480
L'appello puramente dilatorio.....	481

La difficile coordinazione fra due disposizioni inerenti l'appello	488
Espansione della possibilità di conferma per decreto di una decisione affermativa	492
Motivazione del decreto di conferma e di ammissione ad esame ordinario	493
Impugnabilità della decisione di rigetto dell'appello	494
Una questione particolare circa la conferma (parziale) di una sentenza di nullità.....	495
Ulteriori domande circa l'appello nel caso del processo breve .	495
L'esatto contenuto di una eccezione a una regola generale ...	496
Questioni circa il (legittimo) diritto di appello.....	498
Un atteggiamento prudenziale in relazione all'appello	500
Una interpretazione (poco comune) tramontata	501
Il cosiddetto assorbimento di decisioni	501
3. Nova Causae Propositio.....	503
La conferma di un principio.....	503
La subentrata (ordinaria) necessità di un decreto esecutivo ...	503
La natura della NCP	507
I casi nei quali è possibile una NCP	508
Quale il preciso oggetto della NCP e il significato delle sue condizioni di procedibilità	508
Quale tribunale giudica della richiesta di NCP	510
Alcune questioni sui termini relativi alla NCP.....	512
Esiste ancora il concetto di conformità sostanziale o equivalente?	515
Il rispetto del contraddittorio anche nel giudizio di ammissione della NCP.....	517
Su quali atti si baserà il nuovo esame di merito.....	517
Attuale certezza in merito al ricorso contro la negazione della NCP	517
4. Bibliografia utilizzata.....	518

INDICE

MISERICORDIA E GIUSTIZIA NEL MATRIMONIO.
IL CAP. VIII DI AMORIS LAETITIA
MIGUEL A. ORTIZ

1.	La misericordia, pienezza della giustizia	525
2.	La “pastorale del vincolo” (AL 211) e la dimensione di giustizia inerente al matrimonio e alla famiglia	529
3.	Comunione coniugale, comunione eucaristica e comunione ecclesiale	532
4.	“Accompagnare, discernere e integrare la fragilità”. Il cap. VIII di <i>Amoris laetitia</i>	535
4.1.	La dottrina di <i>Amoris laetitia</i> nel magistero sul matrimonio e la famiglia	535
4.2.	Accompagnare “verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo” (AL 294).....	536
4.3.	La “misura alta” della santità e i ritmi delle singole persone	540
4.4.	Quale via per l’integrazione? Via penitenziale o discernimento personale	542
4.5.	Formazione della coscienza e legge della gradualità. I tempi e i modi del sincero cammino di conversione	544
5.	Conclusione. È ancora da proporre la soluzione di <i>Familiaris consortio</i> , 84?	548

LE MOLTEPLICI COMPETENZE DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA NELLA CHIESA

*S.Em.R. Dominique Card. Mamberti**

Ringrazio vivamente le Autorità Accademiche della stimata Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce per l'invito che mi hanno rivolto ad introdurre i lavori di questo *VII Corso di Aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico*. Non è la prima volta che sono chiamato a questo gradito appuntamento¹.

Con questo porgo il mio saluto a tutti voi che – numerosi – partecipate, e molti non per la prima volta, a questo collaudato e autorevole Corso, che declina insieme le lezioni cattedratiche di processualisti veramente periti, i seminari di esercitazione e, non da ultimo, una fraternità che spezza con il pane della scienza canonica anche quello della conoscenza reciproca, dalla quale sbocciano spesso l'amicizia e la provvidenziale collaborazione che continuano, anche oltre il tempo del Corso, nei Tribunali e nelle diocesi di appartenenza.

Nella circostanza di questo Corso sento una particolare sintonia nel rappresentare qui il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale ho l'onore di presiedere. Esso, infatti, rientra (e in grado superiore) tra quei fori che sono deputati ad assicurare ai fedeli attraverso appelli e ricorsi un diritto di difesa *veri nominis*, che non è nient'altro che l'espressione del diritto alla verità nell'ambito giudiziario.

* Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

¹ Cf. D. MAMBERTI, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, Roma 2017, 15-24.

Queste forti motivazioni mi conducono a presentare con grande fiducia alcune riflessioni sulla Segnatura Apostolica nella sua specifica funzione di servizio alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa.

Vorrei, in altre parole, mostrare alcune ragioni e modalità attraverso le quali la Segnatura Apostolica, secondo la propria natura, favorisce la vostra attività quotidiana nei Tribunali ecclesiastici. Si tratta di un campo vastissimo e, pertanto, non potrò che procedere con alcune esemplificazioni.

1. MOLTE COMPETENZE, UN SOLO TRIBUNALE

Il primo elemento che intendo mettere in luce è che l'apparente eterogeneità delle molteplici competenze della Segnatura Apostolica, lungi dall'essere casuale accumulo di funzioni, risponde ad un preciso e proficuo progetto a favore della giustizia.

Tutti sanno che nella Segnatura Apostolica risiedono tre principali aree di competenza.

La prima è la competenza giudiziaria ordinaria: in forza di essa la Segnatura Apostolica svolge sostanzialmente una funzione che nei regimi continentali di *civil law* è propria delle Corti di Cassazione.

La seconda è la competenza contenzioso amministrativa: grazie ad essa la Segnatura Apostolica è paragonabile ai Consigli di Stato, ossia svolge la funzione di Tribunale amministrativo delle decisioni prese dai Dicasteri della Curia Romana nel loro ambito di potestà esecutiva.

La terza è la competenza amministrativa in senso stretto, che rende simile la Segnatura Apostolica ai Ministeri di Giustizia, presenti in molti ordinamenti statali, deputata nel nostro caso a vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia nei Tribunali di tutta la Chiesa.

Questa apparentemente irriducibile varietà nasconde in realtà una incontrovertibile unità e mi piace dimostrarlo con le parole che l'Ecc.mo Mons. Frans Daneels, già Segretario della Segnatura Apostolica, pronunciò prima nel Colloquio del novembre 2016 per il XX dello *Studium de droit canonique de Lyon* e quindi più recentemente in occasione della *Lectio Magistralis* per il conferimento della Laurea *honoris causa* a Budapest:

«[...] le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est placé au sommet de l'administration de la justice, tant pour ses compétences judiciaires que pour celles administratives. [Sa compétence] trouve son unité dans le fait qu'elle prend soin de

l'observation de la loi dans les procès judiciaires, dans le contentieux-administratif et dans sa fonction administrative concernant les tribunaux ecclésiastiques. Qu'elle prenne soin de la loi, c'est-à-dire de la légitimité, ne signifie pas du tout qu'elle défend la loi pour la loi elle-même, mais qu'elle défend la loi afin de protéger la justice. Qu'elle trouve son unité, malgré ses diverses compétences, sans les confondre, s'explique par le fait que cette unité est limitée par le soin de l'observation de la loi, par la défense de la légitimité»².

In altre parole la Segnatura Apostolica è il Tribunale che al vertice tutela e promuove la legittimità dell'agire giudiziale, processuale e amministrativo. In ciò si trova la sua funzione e, contemporaneamente, esso trova il suo limite. È sanamente *supremo* nel momento in cui difende la legge, ma gli è precluso di giudicare nel merito. Fa i processi sui processi – per usare una espressione idiomatica immediatamente comprensibile –, ma non conduce alcun processo in proprio. Questa peculiarità è un momento ritenuto universalmente necessario perché si ponga un limite al potere assoluto – tentazione sempre presente e sempre pericolosa – tracciando, anche quanto ad organi e persone, una chiara linea secondo cui chi giudica non può essere giudice del e sul proprio operato; mentre chi giudica dell'operato e sull'operato degli altri, non possa giudicare nel merito. È la linea di demarcazione tra giurisdizione di merito (data dai Tribunali locali e superiori) e giurisdizione di legittimità (data dalla Segnatura Apostolica). Una ricchezza, una garanzia che la Chiesa condivide con gli ordinamenti civili. Una provvida e necessaria separazione dei poteri giudiziari, cui deve corrispondere una altrettanto reale separazione di organi, nel caso dei Tribunali.

Nel 2005, in un parere per l'Autorità Superiore circa l'istituzione di Tribunali ecclesiastici speciali, la Segnatura Apostolica ebbe a precisare:

«Va osservato che la Rota Romana, il massimo tribunale di merito, è sottoposta al sindacato della Segnatura Apostolica per questioni di legittimità (cf. art. 122 PB) e che le Congregazioni, le massime istanz[e] amministrative, sono ugualmente sottoposte al sindacato di legittimità nella Segnatura Apostolica (cf. art. 123 PB), mentre la stessa Segnatura Apostolica non cade nella fattispecie di tribunale speciale per il fatto che, pur essendo supremo, non gli è dato di giudicare in merito».

² FR. DANEELS, *Plusieurs compétences, un dicastère: le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique*, in *Les évolutions du gouvernement centrale de l'Église*. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23-25 Novembre 2016 à l'occasion des XX ans du Studium de droit canonique de Lyon, sous la direction d'Éric Besson, Toulouse 2017, 262-263.

Non sorprenderà, pertanto, che la Segnatura Apostolica rimetta alla Rota Romana, secondo peraltro il diritto comune (cf. per esempio, art. 278 DC), la causa dopo aver giudicato della nullità della sentenza rotale, ma «[c]oncessa restitutione [in integrum], nisi Summus Pontifex aliud providerit, causa remittitur ad Rotam Romanam ut, iuxta suas normas, de merito iudicet», come prescrive l'art. 57 della *Lex propria*. La Segnatura Apostolica presentò, in rari casi, domanda al Sommo Pontefice di procedere anche nel merito dopo l'eventuale concessione della *restitutio in integrum* in ragione del fatto che, espresso nella motivazione della concessione della *restitutio in integrum* il principio di diritto, null'altro mancava per la decisione di merito, che ne discendeva direttamente³.

Parimenti non sorprenderà la delicatezza con la quale la Segnatura Apostolica fa mostra di rispettare e rispetta scrupolosamente e realmente la decisione giudiziale in se stessa, frutto solo della scienza e coscienza dei giudici locali e superiori. Basti qui ricordare, fra i numerosi testi, la clausola «salva competentia tribunalium et iudicium», che nell'art. 110, § 2 della *Lex propria* limita la procedura che la Segnatura mette in atto di fronte a denunce verso i tribunali.

Ma c'è un altro aspetto che emerge dal convergere delle molteplici funzioni nell'unico Tribunale della Segnatura Apostolica:

«En outre, il est opportun que ses diverses compétences soient exercées par un seul Dicastère, car le même personnel peut ainsi intervenir dans ses divers champs de compétence sans les fragmenter et acquérir une vaste expérience sur l'administration réelle de la justice dans l'Église. Cette vaste expérience aide, d'une part, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique à mieux remplir sa tâche délicate, tandis que, d'autre part, sa nature de Tribunal Suprême renforce ses interventions administratives en tant qu'elles proviennent d'un tribunal hautement qualifié»⁴.

Le plurime competenze della Segnatura Apostolica consentono una maggiore efficacia nel rispondere alle richieste che provengono dai Tribunali. Si tratta di una efficacia variamente giustificata. Non mancano Autori che – non senza ragioni apprezzabili – estendono la natura giudiziale degli interventi della Segnatura Apostolica ben oltre il concetto comune di giurisdizione, fino ad abbracciare anche gli interventi di vigilanza, di grazia e di amministrazione. Più concreto nel caso è rilevare

³ Un potere analogo è riconosciuto oggi da molti ordinamenti, tra i quali quello vaticano, alle Corti di Cassazione, di «decidere essa stessa la causa, se ritiene che questa sia matura per la decisione definitiva» (art. 36 della Legge del 21 giugno 1969, n. L).

⁴ FR. DANEELS, *Plusieurs compétences, un dicastère*, cit., 263.

l'efficacia proveniente dall'incrocio di dati di diversa provenienza, dalla possibilità di applicare competenze diverse nello stesso intervento e dalla esperienza pluriforme di coloro che operano nel Supremo Tribunale.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Fra le costanti dell'attività della Segnatura Apostolica vi è il richiamo, l'invito e l'esortazione rivolta a tutti i ministri dei Tribunali a conoscere e seguire la giurisprudenza della Rota Romana, che, come prescrive un innovativo dettato della costituzione apostolica *Pastor bonus*, «provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le sue sentenze, è di aiuto ai tribunali inferiori» (art. 126).

Questo invito è onnipresente: quando, per esempio, a fronte di capi di nullità formulati in modo equivoco, la Segnatura Apostolica chiede che si segua in materia la prassi della Rota Romana; oppure a fronte di sentenze di Tribunali locali esaminate, la Segnatura Apostolica ricorda – senza voler perturbare le coscienze delle persone coinvolte – la comune e costante giurisprudenza della Rota Romana sui corrispondenti capi di nullità.

Questa introduzione alla prassi e giurisprudenza della Rota Romana, non deve comunque oscurare il contributo suo proprio della Segnatura Apostolica alla corretta interpretazione della legge processuale e sostanziale. Appartiene, infatti, al Supremo Tribunale non solo la cura della corretta procedura, ma anche la guida dei Tribunali «alla difesa della retta giurisprudenza» (cf. art. 111, § 1 *Lex propria*; cf. pure art. 111, § 3 *Lex propria*).

In entrambi i casi si lamenta una certa difficoltà alla conoscenza della prassi e giurisprudenza. Non è però un problema da enfatizzare, perché non raramente esso è un pretesto per trascurare anche la conoscenza che seppur frammentariamente, ma in modo sempre maggiore, le riviste specializzate e siti informatici offrono di questa giurisprudenza.

Con riferimento a uno dei temi di questo Corso, l'impugnazione delle sentenze, vorrei richiamarmi esemplificativamente ad un recente intervento interpretativo del Supremo Tribunale.

Recentemente, appunto, la Segnatura Apostolica nella trattazione di una *nova causae propositio* avverso una duplice affermativa è stata posta di

fronte ad un interessante argomento, ritenuto grave dal ricorrente, secondo il quale il tribunale di appello avrebbe errato da un lato dichiarando esplicitamente che l'appello non era meramente dilatorio, e dall'altro decidendo lo stesso appello tramite decreto e non tramite sentenza in seguito all'esame ordinario⁵.

Nell'occasione si è potuto affrontare, seppur brevemente, la interpretazione della clausola, recentemente introdotta nella riforma del diritto processuale inaugurata dal *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, ossia «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (can. 1680, § 2). Nel caso si è potuto chiarire che la retta interpretazione della menzionata clausola si schiude solo se si pone attenzione e si dà rilievo a quanto nel testo legislativo precede e segue la medesima clausola, rinunciando perciò a una (peraltro impossibile) lettura chiusa nel mero dato testuale.

Si è osservato perciò che il Legislatore ha prescritto che in appello il Tribunale, dopo aver acquisito gli atti giudiziari della causa di primo grado e ovviamente tutti gli appelli, costituisca il collegio giudicante e ammonisca le parti, non escluso il difensore del vincolo, di presentare le proprie osservazioni. In tal modo è fatale che la rilevazione da parte dei giudici della natura meramente dilatoria dell'appello, dovrà confrontarsi con tutti gli elementi raccolti secondo l'*iter* processuale prescritto, pena la contraddittorietà del testo legislativo che avrebbe prescritto la raccolta obbligatoria di tanti elementi e poi ne prescinderebbe nella valutazione dell'appello. L'*iter* sarebbe inutile.

Uguale luce coerentemente offre anche quanto segue la clausola in oggetto, ossia che «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat», «tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris gradus confirmet» (can. 1680, § 2). Non sfugge la valenza interpretativa – sottolineata nella menzionata decisione della Segnatura Apostolica – della natura confirmatoria del decreto, dal momento che sarà richiesta nel caso la certezza morale (come per ogni pronuncia giudiziale) acquisita *ex actis et probatis* (cf. can. 1608, §§ 1-2), tutti quegli atti, appunto, che il prescritto processuale citato prevede si acquisiscano⁶.

⁵ Cf. decreto del Congresso, 6 giugno 2019, prot. n. 53594/18 CG.

⁶ «[E]x quo legis praescripto [can. 1680, § 2] integre intellecto, satis ergo patet recta clausulae significatio «si appellatio mere dilatoria evidenter appareat», quam Legislator apponere voluit, id est, iudices alterius instantiae moralem certitudinem de subiecta nullitate matrimonii ex actis et probatis adepti sunt (cf. can. 1608, §§ 1-2) ad sententiam affirmativam prioris gradus continenter confirmandam (cf. can. 1639, § 1);

Un altro esempio attiene all'errore circa la qualità, anche questo fra gli argomenti del Corso.

Di nuovo in un caso di *nova causae propositio*, si è recentemente affrontata l'interpretazione del capo di nullità dell'errore circa una qualità direttamente e principalmente intesa (cf. can. 1097 § 2) ed è stato concesso nel caso il nuovo esame della causa⁷. Il Patrono di parte ricorrente contestava come *novum et grave argumentum* la contrarietà alla comune giurisprudenza della Rota Romana della duplice conforme affermativa. Il *criterium aestimationis* e il *criterium reactionis* nel caso erano di fatto annullati dal momento che la *qualitas*, anzi le qualità che sarebbero state intese direttamente e principalmente attenevano ad aspetti per lo più comuni e, di conseguenza, non adeguatamente circoscritti e identificabili, ed inoltre la scoperta dell'asserito errore sarebbe avvenuta a una decina di anni di distanza dalla celebrazione del matrimonio ed in occasione di un evento occorso nella vita familiare. Il decreto di concessione del nuovo esame della causa in questo caso mette in evidenza la necessità che gli schemi di prova che sono presenti nella giurisprudenza rotale siano adeguatamente applicati, non solo menzionati, riducendoli in tal modo a *flatus vocis*.

3. L'ACCESSIBILITÀ DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Le molteplici competenze della Segnetura Apostolica provocano anche un effetto di maggiore accessibilità ad un Tribunale che, denominandosi Supremo e avendo sede a Roma, potrebbe essere l'esempio della lontananza e dell'inaccessibilità.

Al contrario, al di fuori delle aree di competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, l'accesso al Supremo Tribunale è possibile senza peculiari formalità. Esso riceve regolarmente richieste di pareri, consigli e grazie, comunicazioni di difficoltà e dubbi, lamentele circa ritardi e sospetti abusi, nonché denunce e informazioni di vario genere.

[...] quod ceterum de facto iudices [P] fecerunt, acta iudicialia prioris gradus una cum appellationibus atque animadversiones defensoris vinculi et partium examini subicientes, ac dein sententiam prioris gradus per decretum confirmandam esse censentes, quae omnia ex legis praescripto significant appellationem mere dilatoriam evidenter iisdem iudicibus apparuisse» (*ibid.*, p. 2).

⁷ Cf. decreto del Congresso, 28 febbraio 2019, prot. n. 53012/17 CG.

Se non sempre è possibile rispondere – anzi a volte l’esperienza insegna che non è prudente rispondere –, nulla va però perduto, perché entra a far parte del patrimonio di conoscenze – protette da riservatezza, per quanto necessario o conveniente – in base al quale si opera negli interventi formali.

Al riguardo di questa vasta area di consultazione e comunicazione, mi piace ricordare alcuni principi seguiti dalla Segnatura Apostolica:

- il principio di *sussidiarietà*, per il quale si deve ritenere che, in via generale, prima di adire il Supremo Tribunale si devono esperire tutti i mezzi e i rimedi che l’ordinamento giuridico processuale canonico pone a disposizione immediata dei ministri e degli avvocati;
- il principio di *superiorità*, per il quale si deve ritenere che, in via generale, l’intervento del Supremo Tribunale è in grado di rispondere efficacemente a richieste di una giustizia reale e sostanziale;
- il principio di *discrezionalità*, per il quale si deve ritenere che solo in via generale è possibile prevedere quale sarà l’intervento del Supremo Tribunale.

Mi preme qui ricordare al riguardo il grande sforzo innovativo messo in atto circa le Relazioni annuali sullo stato e l’attività dei Tribunali. Esse, con la recente riforma processuale, sono state predisposte per raccogliere tutti i dati conformemente ai nuovi parametri dei processi, ordinari, più brevi e documentali; i formulari sono stati digitalizzati e resi disponibili sul sito della Santa Sede, e questo è stato singolarmente apprezzato soprattutto dai Tribunali geograficamente più lontani e istituzionalmente più piccoli; sono state corredate di traduzioni nelle principali lingue, oltre al latino, di istruzioni e di lettere circolari aggiornate che ne spiegano il significato. Colgo l’occasione per invitarvi a prenderne conoscenza, in quanto fondano e spiegano la ragione della relazione intensa e reciproca che deve esserci tra Tribunali ecclesiastici e la Segnatura Apostolica; mi piace al riguardo ricordare l’effato con il quale si chiudono queste lettere circolari: «Communio communicatione vivit et communicatio communioni inservit».

4. CONCLUSIONE

Uno dei miei illustri predecessori quale Prefetto della Segnatura Apostolica non ebbe remore a parlare esplicitamente della *funzione pastorale* della Segnatura Apostolica⁸.

Questa definizione potrebbe essere considerata un azzardo, se per *pastorale* si intende riferirsi ad un qualsiasi aggiustamento sganciato dal diritto, anzi dalla stessa dogmatica e dalla morale.

Costituisce, invece, una realtà, se per *pastorale* si intende l'azione della Chiesa, innervata nella storia della salvezza, al cui inizio è posta l'incarnazione del Verbo nella storia degli uomini.

⁸ Cf. A. VALLINI, *La funzione pastorale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Forum* 17 (2006) 62-76; ID., *La función pastoral del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica en la vigilancia sobre los tribunales eclesiásticos*, Madrid 2008, p. 33 oppure in *Ius communionis* 1 (2013) 203-220.

IL FONDAMENTO ANTROPOLOGICO-GIURIDICO DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO

Carlos J. Errázuriz M.*

1. DELIMITAZIONE DEL TEMA

La centralità, la vastità e l'attualità del tema dell'indissolubilità del matrimonio nella vita delle famiglie, nella Chiesa e nella società civile, sono così evidenti che provare a spiegarle risulta superfluo. Penso che un modo efficace di parlarne sia dire semplicemente che, per quanto riguarda la questione dell'indissolubilità, ciò che è in gioco è lo stesso matrimonio. A mio avviso, sarebbe opportuno riscoprire, nella vita e anche nel pensiero comune e specialistico, che *il matrimonio o è indissolubile o non è matrimonio*.

L'attualità e l'importanza di questa proprietà essenziale dell'unione coniugale sono state ulteriormente messe in risalto durante il pontificato di Papa Francesco, in particolare nelle due assemblee del Sinodo dei Vescovi da lui convocate, nella riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale mediante i motu proprio *Mitis Iudex* e *Mitis et Misericors*, e nell'esortazione pastorale postsinodale *Amoris laetitia*. Non ho intenzione di fare un resoconto di questi intensi anni, ma è chiaro che il tema dell'indissolubilità ha sempre assunto una posizione di primo piano. In questo senso, sono state messe in discussione le più disparate questioni bibliche, patristiche, storiche, magisteriali, teologiche, giuridiche relative in qualche modo a questo argomento¹. Senza dubbio,

* Pontificia Università della Santa Croce.

¹ È molto utile l'ampio panorama di questioni trattate nel volume pubblicato nel 1978: A. BERNÁRDEZ CANTÓN - T. GARCÍA BARBERENA (eds.), *El vínculo matrimonial: ¿divorcio*

a mio parere, esiste un altro dato più significativo, che non provo neanche a dimostrare testualmente perché è già evidente agli occhi di tutti: la tendenza prevalente non è stata quella di mettere in discussione la natura indissolubile del matrimonio ma piuttosto, a cominciare naturalmente dallo stesso Papa Francesco², si è ripetutamente manifestato il desiderio che la riforma dell'approccio pastorale e giuridico, che l'attuale crisi della famiglia richiede, trovi nel matrimonio, quale unica e vera unione tra un uomo e una donna per sempre, la sua base immediata e fondamentale. Pertanto, l'interpretazione e l'applicazione della nuova legge processuale matrimoniale, così come tutta la pastorale familiare e il ruolo decisivo in essa della misericordia secondo l'*Amoris laetitia*, devono essere fondati su una consapevolezza viva della parola di Gesù: «l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (Mt 19, 6) e sulla preoccupazione ecclesiale, costante nella storia della Chiesa, che questa parola risplenda sempre nella vita dei fedeli e delle comunità cristiane.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ho deciso di cercare di mostrare in questo intervento fino a che punto sia problematica l'attuale comprensione dell'indissolubilità, e di mettere sommariamente in luce il contributo di chiarezza che ci si può aspettare dalla concezione del matrimonio come relazione di giustizia. Ciò può essere considerato un fondamento antropologico-giuridico, in linea con quella «antropologia giuridica del matrimonio» di cui parlò Benedetto XVI³. Sono convinto che da questa strada, che è legata al mio interesse per la filosofia del diritto e per i fondamenti del diritto nella Chiesa, ci si possono attendere risultati duraturi in questo compito di riscoperta del matrimonio, che è un aspetto decisivo del lavoro che mira a portare la Buona Novella della famiglia alla gente di oggi.

o indisolubilidad?, Madrid 2015²; così come gli articoli pubblicati in *Ius Canonicum*, 11 (1971). Ad ogni modo, in questi anni non c'è stato tempo per grandi novità nella ricerca, e buona parte del dibattito si è incentrato maggiormente sull'ammissione alla comunione eucaristica dei fedeli divorziati che si sono risposati civilmente, per cui dell'indissolubilità si è parlato in modo più indiretto chiedendosi se essa fosse compatibile con tale ammissione. Il titolo della recente traduzione italiana del libro di Henri Crouzel indica chiaramente questa problematica: H. CROUZEL, *Divorziati "risposati"*. *La prassi della Chiesa primitiva* (originale francese: 1971), Siena 2014.

² Ricordiamo i passaggi dell'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia* di Papa Francesco, 19 marzo 2016, nei quali l'indissolubilità del matrimonio viene esplicitamente confermata: cfr. nn. 53, 62, 77, 134, 178.

³ Cfr. *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007.

Prima di iniziare la mia esposizione, permettetemi di sottolineare la convinzione che le questioni di cui parlerò nelle mie riflessioni non sono finenze di esperti che speculano senza preoccuparsi di ciò che sta realmente accadendo nel mondo, ma, nella misura in cui arrivano a esprimere qualcosa sulla verità del disegno divino sull'uomo e sulla donna, possiedono un grande valore pratico, che va ben oltre gli ambiti della canonistica. Nella Chiesa, i grandi principi sul diritto sono assolutamente necessari per comprendere la stessa vita della Chiesa e dei suoi figli nel loro cammino terreno. In questo senso, è necessario che noi canonisti miglioriamo la nostra capacità di dare ragione della giuridicità ecclesiale in un modo sempre più comprensibile e attraente, che metta in risalto il ruolo insostituibile, teorico e pratico, del nostro essere esperti nelle relazioni di giustizia intraecclesiale, dimostrando che il nostro oggetto è di vitale interesse per tutti, Pastori e altri fedeli, senza dimenticare le molteplici istituzioni ecclesiali, perché le persone e le istituzioni sono i protagonisti di queste relazioni.

2. PERCHÉ È PROBLEMATICA LA COMPrensIONE ATTUALE DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO?

Indipendentemente dal problema su quale sia la consapevolezza e l'accettazione dell'indissolubilità del matrimonio necessaria perché un matrimonio esista realmente, ho l'impressione che attualmente predomini una chiave di lettura che la considera un ideale meraviglioso, che richiede una realizzazione esistenziale nel rapporto quotidiano tra i coniugi, ma che è costantemente minacciato dalla fragilità umana. Quando il matrimonio fallisce, si pensa che l'ideale del «per sempre» sia, nel caso concreto, irraggiungibile. In queste circostanze, il matrimonio, indipendentemente dal fatto che esista o meno una causa di nullità, sembra aver cessato di esistere realmente, come è dimostrato tanto dal linguaggio comune – che, ad esempio, accoglie senza problemi il concetto di durata del matrimonio e facilmente considera come ex-coniugi coloro che hanno stabilmente abbandonato la vita coniugale – quanto dalle nozioni usate da non pochi canonisti – che, per esempio, identificano quasi sempre il matrimonio *in facto esse* con la realizzazione esistenziale del consorzio coniugale, piuttosto che associarlo al vincolo che rimane.

Quando si rompe di fatto la relazione vitale, ovviamente si avverte che rimane qualcosa del matrimonio contratto. Non mi riferisco in questo caso ai figli nati da questo matrimonio, né ai doveri di aiuto reciproco che esistono tra i coniugi e che i coniugi hanno nei confronti della prole. Penso al matrimonio in quanto tale, che sembra trasformarsi in una sorta di ente di ragione, di questa ragione che si muove nel mondo delle formalità giuridiche, cioè dal vuoto di un diritto positivo separato dalla vita. Si tratta di un ente che viene percepito come un peso, già a partire dalla crisi che è sfociata nella separazione, e che poi si cerca di eliminare anche dalla sfera formale del diritto, per consentire una nuova unione.

In questo contesto è opportuno ribadire che la comprensione dell'indissolubilità è una chiave decisiva per accedere alla stessa idea di matrimonio. Il diffuso rifiuto del termine "vincolo" per indicare la relazione coniugale è molto significativo⁴, così come la motivazione ricorrente che lo considera il risultato di un approccio giuridico, o meglio giuridicista. Più o meno esplicitamente si sostiene che il matrimonio sia un'unione amorosa, non di diritto, motivo per cui l'uso stesso delle categorie giuridiche risulterebbe perturbatore.

Vediamo affiorare in questi approcci una concezione radicalmente nuova del matrimonio, contrapposta al patrimonio tradizionale della norma e della dottrina canonica. Allo stesso tempo, ed è ciò che più mi interessa sottolineare, si introduce una visione positivista del diritto, ma non più un positivismo che pone l'accento sui beni che sono conseguenze delle leggi emanate dall'autorità (beni di cui è stata riconosciuta una sostanza metapositiva), ma di un positivismo scettico, che aspira invece a rendere più flessibili i precetti e le procedure legali in modo che questi non facciano altro che riflettere, nel modo più preciso e rapido possibile, la situazione delle persone e delle comunità in ogni momento della loro vita. A mio avviso siamo vicini al nichilismo giuridico, di cui si parla tanto oggi, e non dobbiamo dimenticare che questa cultura rischia di entrare nel campo giuridico-ecclesiale tramite la disaffezione e il relativismo che accompagnano la strumentalizzazione delle norme e delle procedure in funzione di interessi parziali lontani da ciò che è giusto.

⁴ Per lo stesso motivo, risulta molto importante l'uso della parola "vincolo" da parte di Papa Francesco in *Amoris laetitia*, così come le affermazioni, in nessun modo secondarie, che si riferiscono a una pastorale e a una spiritualità del *vincolo* matrimoniale abitato dall'amore (cfr. nn. 211 y 315).

In questa sede, le mie riflessioni partono dall'ipotesi secondo la quale un fondamento adeguato dell'indissolubilità del matrimonio non è possibile se si rinuncia al diritto e alla giustizia. Mi concentrerò su questa ipotesi in due momenti: nel primo, analizzo brevemente tre argomentazioni comuni a favore del matrimonio indissolubile; nel secondo mi occupo di mostrare in positivo l'importanza del contributo della visione giuridica per la comprensione dell'indissolubilità.

Le tre linee di argomentazione che ho scelto sono: 1) la più classica, proveniente soprattutto dalla tradizione cristiana di pensare al diritto naturale, che si sforza di mettere in evidenza il legame tra indissolubilità e beni del matrimonio, tenendo in particolare conto il bene della prole, ma anche quello degli stessi sposi e quello di tutta la società civile e, naturalmente, quello della Chiesa; 2) la linea più recente, legata a diversi approcci di carattere personalista, che sottolinea la relazione tra indissolubilità e amore coniugale; 3) la linea, molto ricorrente nell'attualità, che tende a presentare l'indissolubilità come una conseguenza della sacramentalità del matrimonio.

A mio avviso, questi tre approcci, non escludendosi a vicenda, sono certamente preziosi, nel senso che una visione globale del problema non può permettersi di lasciarne da parte nessuno. A loro volta, ciascuno di essi ammette molteplici sviluppi, che contribuiscono a mettere in luce la stessa realtà da diverse angolazioni. Non ho intenzione di parlarne in questa sede, né tantomeno di criticarli, ma voglio solo cercare di mostrarne un limite, comune a tutti e tre, se considerati autonomamente, rischiando di ostacolare la comprensione del matrimonio come realtà inerente alle stesse persone in modo indissolubile. A mio giudizio, questo limite dipende, almeno in parte, dal fatto di non tenere sufficientemente in conto l'aspetto della giustizia, e quindi propriamente giuridico della relazione matrimoniale. In ciò si scorge in modo determinante una visione limitata del diritto, inteso come sistema legale e non come bene oggetto di relazioni di giustizia.

La prima argomentazione fa riferimento ai grandi beni derivanti dall'indissolubilità e ai grandi mali che genera il divorzio, efficacemente denominato dal Concilio Vaticano II come una «piaga»⁵. Nel nostro tempo, di fronte a un matrimonio civile con divorzio che perde sempre più l'apparenza di una relazione in linea di principio stabile, non poche

⁵ Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 47b.

persone di buona volontà, forse in passato a favore dell'introduzione di un divorzio regolato in modo restrittivo dalla legislazione civile, notano l'enorme influenza negativa del passo che si è verificato in quel momento storico e che è stato decisivo per condurci alla profonda disarticolazione legale del matrimonio e della famiglia, certamente con una non piccola influenza sul piano vitale.

Di fatto, esistono ricerche empiriche e studi sociologici che parlano in vari modi del divorzio come di un male personale, familiare e sociale. Si tratta di statistiche e interpretazioni che non devono portare a una sfiducia né tantomeno a una mancanza di misericordia rispetto al comportamento di tante persone, anche battezzate, in quanto anche queste sono vittime di gravi carenze soprattutto per quanto riguarda la loro educazione sul matrimonio e sulla famiglia. Senza dubbio non si possono ignorare i fatti messi in luce da questi stessi studi, proprio per riscoprire la grandezza del matrimonio come un dono⁶.

Ragionare a favore dell'indissolubilità dal punto di vista dei beni che porta con sé, è anche di grande importanza dal punto di vista salvifico: per ciascuno dei coniugi il fatto di essere fedeli e di sapere che l'altro lo è in ogni circostanza, in quanto parte essenziale del cammino di fede e di amore reciproco, così come il fatto di stabilire tra genitori e figli una relazione educativa stabile e con entrambi i coniugi come genitori (salvo che a non permetterlo ci siano circostanze non imputabili a quest'ultimi), sono beni inestimabili per la vita cristiana dei protagonisti e per la vitalità apostolica della famiglia. Quindi, nel riconoscimento e nella tutela dell'indissolubilità è direttamente in gioco la *salus animarum*, che paradossalmente noi canonisti invochiamo più spesso quando parliamo dei casi eccezionali in cui attualmente si attua la dissoluzione ecclesiale dei matrimoni non sacramentali, argomento di cui parlerò più avanti.

Questa prima argomentazione, nonostante tutta la sua importanza, trova un limite nei casi di fallimento coniugale, indipendentemente dalla colpa di ciascuno dei coniugi. In questo contesto, i beni naturali e soprannaturali dell'unione sembrano venire meno, mentre vengono messi in primo piano i mali che derivano da una convivenza infelice, i beni della separazione che pone fine a una situazione considerata insostenibile e inoltre, quando viene abbandonata la convinzione dell'indissolubilità,

⁶ La prospettiva del dono è affermata positivamente in *Amoris laetitia*, n. 62, citando la *Relatio Synodi* del 2014, n. 19.